



AII. 2 - NOTE INFORMATIVE PER IL CONTRIBUENTE

730/2023

La **scadenza** per effettuare la dichiarazione dei redditi
è il **30 SETTEMBRE 2023**

Possono presentare il Modello 730 i seguenti soggetti:

- **DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO:**

per chi NON ha un sostituto d'imposta che possa provvedere ad effettuare il conguaglio nel 2023 ma ha avuto nel 2022 redditi da lavoro dipendente o assimilati.

- **CONTRIBUENTI ESODATI:**

che abbiano avuto redditi imponibili nel 2022 (es. redditi di lavoro dipendente/arretrati anche solo per una parte di anno o redditi da fabbricati/locazioni): le operazioni di conguaglio da 730 verranno fatte da parte dell'ente erogatore dell'assegno straordinario (solitamente INPS). Ricordiamo di segnalare insieme al resto della documentazione se: è cessato rapporto di lavoro nel 2022 o nel 2023; se si è entrati nel "fondo esuberi" e con quale decorrenza; se è cessato il periodo di "esodo"; se è iniziata la percezione di "reddito da Pensione" e con quale decorrenza. Per coloro che nel 2022 abbiano avuto ESCLUSIVAMENTE reddito derivante da assegno straordinario all'esodo (oltre ad abitazione principale e pertinenze) non esistono incombenze dichiarative. Va valutata la possibilità di essere "soggetto a carico" del coniuge o di figli conviventi titolari di reddito nel 2022. Ogni consulenza sarà gestita previa presentazione documentale di ogni dato utile alle verifiche.

- **PERCETTORI DI R.I.T.A.:** anche nel 2022 il percettore della rendita temporanea anticipata ha FACOLTA' di avvalersi nel 730/2023 della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore. Ogni calcolo di convenienza/opportunità sarà valutata dell'operatore analizzando TUTTI i dati reddituali (compresi gli immobili) del 2022 e eventuali spese personali che comportano detrazioni e/o deduzioni (compresi i carichi di famiglia).

- P.S.: solitamente la tassazione sostitutiva è sempre più conveniente della tassazione ordinaria, tranne nel caso in cui il contribuente abbia diverse spese importanti come ristrutturazioni edilizie / efficientamento energetico / pratiche di superbous 110 NON oggetto di cessione o sconto in fattura.

- **EREDI:** che devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione per conto del contribuente deceduto nel 2022 o nel 2023 che abbia avuto nel 2022 redditi da lavoro dipendente/pensione (diversamente verrà predisposto modello Redditi).

[Presso il nostro CAF è possibile avere assistenza per la dichiarazione di successione]



Sono obbligati a presentare il Modello 730, in caso di percezione di più redditi nel 2022, tutti i soggetti che:

- hanno avuto più di un rapporto di lavoro nel corso del 2022 o se in generale hanno più di una CU 2022 non conguagliate tra di loro;
- hanno percepito redditi per un periodo inferiore a 365 giorni nell'anno 2022;
- hanno percepito indennità "straordinarie" da INPS nel 2022 (es. disoccupazione, mobilità, cassa integrazione);
- hanno redditi da locazioni (anche in aggiunta ad altri redditi da lavoro, pensione o assimilati).

Raccomandiamo di far verificare al CAF tutti i documenti per valutare la necessità / obbligatorietà di presentare il 730: la **CONVENIENZA / OPPORTUNITA'** di presentare la dichiarazione dei redditi quando nel 2022 i redditi sono stati percepiti per un periodo di tempo inferiore all'anno intero. Se hai una CU (o più CU) con certificati redditi per un periodo inferiore a 365 giorni potrebbero verificarsi casi di convenienza fiscale con possibilità di conguagli a credito.

Conguagli da liquidazione 730/2023

L'erogazione dei rimborsi o l'addebito di trattenute IRPEF in busta paga/pensione **NON SONO GARANTITE IN UNA SPECIFICA ESATTA MENSILITA'** visti i tempi più lunghi (fine settembre) per l'elaborazione del 730. Il conguaglio, infatti, dovrebbe arrivare nella prima "retribuzione utile" e comunque in base al mese di liquidazione del modello elaborato (**conguagli da LUGLIO a SETTEMBRE/OTTOBRE 2023**). E' chiaro che NON E' POSSIBILE confermarvi in fase di elaborazione del 730 le tempistiche esatte della mensilità interessata al conguaglio. Lo stesso, infatti, non dipende solo dalla DATA di ELABORAZIONE, STAMPA del modello (FATTO DA CAF FABI BERGAMO), dalla SOTTOSCRIZIONE del contribuente MA da tutto l'ITER necessario di trasmissioni telematiche, nonché dalla presa in carico e relative incombenze dell'Agenzia delle Entrate.

Per i contribuenti "senza sostituto d'imposta" o per i contribuenti deceduti le operazioni di conguaglio avvengono:

- a debito: pagando un F24 elaborato dal CAF e consegnato contestualmente alla stampa del 730
- a credito: con rimborso da parte di Agenzia delle Entrate che invia per posta avviso di riscossione o accredita sull'IBAN segnalato dal contribuente se dallo stesso comunicato preventivamente con apposito modulo. Il rimborso è erogato solitamente a partire dal sesto mese successivo al termine ultimo dei 730 (30 settembre). Gli eredi devono attendere sempre lettera/comunicazione di Agenzia delle Entrate anche per poter comunicare IBAN e fornire documenti ulteriori per la liquidazione di soggetti deceduti.

Presentazione Dichiarazioni INTEGRATIVE

Coloro che in fase di predisposizione del modello 730/2023 avessero dimenticato di inserire oneri o redditi che determinano la necessità di modificare la dichiarazione originaria possono integrarla da OTTOBRE 2023.



MODELLO REDDITI 2023 P.F.

La **scadenza** per effettuare la dichiarazione dei redditi

è il **30 NOVEMBRE 2023**

SERVIZIO GESTITO SOLO TRAMITE BUSTA

L'elaborazione di questi modelli avrà inizio orientativamente dalla **metà di giugno 2023**.

Sulla BUSTA (predisposta con i documenti utili all'elaborazione) e in fase di consegna della stessa specificare che trattasi di MODELLO REDDITI e NON 730.

Per i contribuenti detentori nel 2022 di Investimenti finanziari ed Immobiliari detenuti all'estero rimane l'obbligo di presentare, oltre al modello 730, anche il quadro RW del Modello Redditi, per gli obblighi di monitoraggio e liquidazione delle imposte IVIE e IVAFE (servizio gestito da consulente/professionista esterno; il CAF predisporrà apposita informativa).

ACCONTO IMU - Anno 2023

Scadenza 16 GIUGNO 2023

L'INFORMATIVA DEDICATA è DISPONIBILE SUL SITO FABI BERGAMO www.fabibg.it.

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7) e delle relative pertinenze (categorie catastali C2 o C6 o C7; una per categoria catastale). L'ACCONTO IMU 2023 sarà uguale al 50% di quanto versato nel 2022: CAF FABI provvederà solo a SALDO a congruare l'imposta annua dovuta a seguito di eventuali variazioni nelle aliquote comunali.

Le richieste di calcolo dell'Acconto IMU – Anno 2023 vanno inviate alla email dedicata imu@fabibg.it facendo particolare attenzione a:

- nella mail vanno indicati i nominativi con i relativi dati anagrafici e i comuni di ubicazione degli immobili interessati al conteggio IMU per ogni soggetto di cui si vuole richiedere la stampa dell'F24.
- per coloro che avessero variazioni immobiliari nel primo semestre 2023 (es. acquisti - vendite - riaccatastamenti - eredità - cambi di residenza) nella richiesta mezzo mail all'indirizzo dedicato imu@fabibg.it andranno fornite tutte le specifiche del caso, le date delle variazioni e i dati catastali nuovi o da aggiornare.